

ALLEGATO TECNICO alla Legge 29 marzo 2019 n.57

Art.1

(“Beni” o “fondi” di cui all’articolo 1, lettera c)

1. Ferma restando la definizione di cui all’articolo 1, comma 1 della presente legge, a titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale definizione:
- a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento;
 - b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
 - f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

